

REGOLAMENTO

PER LA REALIZZAZIONE

DI INTERVENTI E SERVIZI

IN CAMPO SOCIALE

E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

**Allegato alla delibera Consiglio Comunale
n. 31 dell'11 luglio 2012**

**Tabelle 1 e 2 allegate modificate
con determina Struttura n. 1
n. 37 del 07 luglio 2014**

INDICE

Art. 1	Oggetto del Regolamento	pag. 4
Art. 2	Interventi d'integrazione del reddito a favore di soggetti in stato di bisogno	pag. 5
2.1	Destinatari	pag. 5
2.2	Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti	pag. 5
2.3	Determinazione del "minimo vitale"	pag. 6
2.4	Segnalazione stato di bisogno	pag. 7
2.5	Istruttoria della domanda	pag. 7
2.6	Tipologia e durata degli interventi	pag. 8
2.7	Ammissione al contributo	pag. 9
Art. 3	Interventi di integrazione delle rette in strutture protette a favore di anziani e disabili	pag. 11
3.1	Destinatari	pag. 11
3.2	Tipologia e modalità dell'intervento	pag. 11
3.3	Concorso dei parenti obbligati	pag. 12
3.4	Ammissione all'intervento	pag. 13
Art. 4	Interventi economici a favore di minori: pagamento rette residenziali e affidamento familiare	pag. 14
4.1	Destinatari	pag. 14
4.2	Tipologia e modalità dell'intervento	pag. 14
Art. 5	Assistenza domiciliare e prestazioni complementari	pag. 16
5.1	Definizione del Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.)	pag. 16
5.2	Finalità	pag. 16
5.3	Destinatari	pag. 16
5.4	Tipologia delle prestazioni	pag. 17
5.5	Personale	pag. 18
5.6	Accesso al servizio e criteri di ammissione	pag. 18
5.7	Procedura per l'ammissione	pag. 18
5.8	Funzionamento del servizio	pag. 19
5.9	Durata delle prestazioni	pag. 19
5.10	Cessazione del servizio	pag. 19
5.11	Rapporto tra il personale e i destinatari del servizio	pag. 19
5.12	Diritti e doveri dell'utenza	pag. 20
5.13	Diritti e doveri dell'assistente domiciliare	pag. 20
5.14	Prestazioni complementari	pag. 20
5.14.1	Telesoccorso	pag. 20
5.14.2	Pasti caldi a domicilio	pag. 21
5.15	Modalità di partecipazione al costo dei servizi	pag. 21
Art. 6	Servizio di Trasporto a chiamata	pag. 22
6.1	Finalità	pag. 22
6.2	Modalità di attuazione e destinatari del Servizio	pag. 22

Art. 7	Inserimenti lavorativi	pag. 23
7.1	Definizione	pag. 23
7.2	Modalità di attuazione	pag. 23
7.3	Oneri	pag. 23
7.4	Cooperative Sociali di tipo b	pag. 24
Art. 8	Diritto allo studio	pag. 25
8.1	Introduzione	pag. 25
8.2	Modalità di contribuzione	pag. 26
8.3	Assegnazione libri di testo triennali classi prime scuola secondaria di 1° grado	pag. 26
8.4	Servizio di trasporto scolastico	pag. 27
8.4.1	Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado	pag. 27
8.4.2	Scuole Secondarie di 2° grado	pag. 27
8.5	Servizio Mensa Scolastica	pag. 27
8.5.1	Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado	pag. 28
8.5.2	Scuola dell'Infanzia	pag. 28
8.6	Convenzione Scuole dell'Infanzia Paritarie	pag. 28
8.6.1	Esenzioni rette Scuole dell'Infanzia Paritarie	pag. 29
8.7	Assistenza Scolastica "ad personam".	pag. 29
8.8	Borse di studio	pag. 29
8.9	Acquisto di beni	pag. 29
8.10	Buoni per le famiglie con figli iscritti a strutture/enti per la primissima infanzia (0-3 anni)	pag. 29
Art. 9	Disposizioni finali	pag. 31
	Tabella n. 1 – Minimo vitale	pag. 32
	Tabella n. 2 – Fasce di reddito per determinazione di recuperi a carico dell'utenza	pag. 33

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

In attuazione dei principi costituzionali e di quanto disposto dall'art. 12 della Legge n. 241/1990, tenuto conto della vigente normativa statale e regionale, nonché dello Statuto Comunale, il presente Regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Colico esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti d'assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616, il T.U.E.L. (Decr. Legisl. vo n. 267/2000) e la Legge 8.11.2000 n. 328, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e/o d'emarginazione.

Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive integrazioni, con le modalità previste nel presente Regolamento ed altresì nel Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) e di quella Equivalente (ISEE)".

Il presente regolamento disciplina inoltre alcuni interventi che il Comune di Colico esplica nell'ambito del Diritto allo Studio, in attuazione della Legge Regionale n. 31/1980 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 INTERVENTI D'INTEGRAZIONE DEL REDDITO A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO

2.1 Destinatari

I destinatari degli interventi ai sensi della vigente legislazione¹ sono:

- cittadini residenti nel Comune;
- gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune;
- i profughi, i rimpatriati e i rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le vigenti leggi dello Stato e dimoranti nel Comune;
- i cittadini, gli stranieri e gli apolidi dimoranti temporaneamente nel Comune, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della Regione e dello Stato d'appartenenza.

Per beneficiare degli aiuti di carattere economico relativi al "minimo vitale" occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia definita al punto 2.3 del presente Regolamento.

I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente al Servizio Sociale ogni variazione del proprio reddito e/o della propria situazione sociale, familiare, economica successiva al momento della domanda di intervento, pena la restituzione in caso di accertamento d'ufficio.

2.2 Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

¹ **Legge Regionale 7 gennaio 1986, n. 1 art. 9.**

"1. Fruiscono delle prestazioni del sistema socio-assistenziale, in condizioni di uguaglianza e senza distinzioni di sesso, razza, lingua, convinzioni religiose e opinioni politiche, nonché di condizioni personali o sociali, con i diritti di cui al successivo articolo 10 e considerate le condizioni, i requisiti e le priorità di cui al successivo articolo 12, nei soli limiti derivanti dalla capacità delle strutture e dalle risorse disponibili nei bilanci degli enti competenti e fatto salvo quanto previsto dal 5 comma del successivo articolo 59:

- *i cittadini residenti nei Comuni della Lombardia*
- *gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune;*
- *i profughi, i rimpatriati e i rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le Leggi dello Stato, dimoranti nei Comuni della Lombardia;*
- *i cittadini, gli stranieri, gli apolidi dimoranti temporaneamente nei comuni della Lombardia, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della Regione o Stato di appartenenza."*

Nel caso in cui si rifiutino o ritardino il proprio intervento, il Responsabile dei Servizi Sociali convoca gli obbligati agli alimenti, quando sono in condizione di provvedervi, e li informa dei rispettivi obblighi di legge. Provvede a richiedere al soggetto interessato all'intervento, di attivare la procedura per l'esecuzione coattiva dell'obbligo tramite gli organi competenti.

Nelle more della procedura predetta l'intervento è assicurato provvisoriamente dal Comune.

A ciascun nucleo di familiari tenuti al mantenimento è lasciata piena discrezionalità di concordare al loro interno la ripartizione degli oneri.

2.3 Determinazione del “minimo vitale”

Per “minimo vitale” s'intende il livello minimo di capacità economica necessaria per condurre una vita personale e sociale con un minimo di dignità e di decoro in ordine particolarmente all'alimentazione, all'abbigliamento, all'igiene, alla sanità e alla vita di relazione.

Al fine di ottenere un'indicazione economica di fabbisogno, la soglia di “minimo vitale” è rapportata all'importo della pensione minima INPS da lavoro dipendente (vedi tabella n. 1 allegata).

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, il calcolo della situazione economica è effettuato in base ai criteri unificati di valutazione della situazione reddituale, ai sensi del Decr. Leg. vo n. 109/1998 e del Decr. Leg. vo n. 130/2000, di cui sotto:

Numero dei componenti	Scala parametrica
1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
6	3,20
7	3,55

Sono previste le seguenti maggiorazioni:

- + 0,35 per ogni ulteriore componente,
- + 0,20 in caso d'assenza del coniuge e presenza di minori,
- + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 5.02.1992 n. 104, o con invalidità superiore al 66%,
- + 0,20 per nuclei familiari con i figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e d'impresa.

La tabella di riferimento dei livelli di “minimo vitale” è aggiornata annualmente, a metà anno solare, in base alla pensione minima INPS da lavoro dipendente dell’anno in corso, con determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali.

I soggetti destinatari debbono, altresì, non possedere beni immobili, salvo il caso dell’alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e abitato dal nucleo stesso, o beni mobili registrati che non siano strumenti di lavoro.

Nel calcolo della situazione economica deve essere compresa qualsiasi entrata economica che, a vario titolo, il richiedente e il proprio nucleo familiare ha percepito/percepisce nell’anno in cui viene presentata la domanda (contributi da familiari, associazioni, altri Enti o soggetti, pensione sociale, di invalidità, accompagnamento, borse lavoro, ecc.).

Per la determinazione effettiva del “minimo vitale”, occorre aggiungere alla cifra indicata nella tabella di riferimento la quota annuale versata dal richiedente per le spese di affitto, per un massimo di Euro 260,00 mensili.

2.4 Segnalazione dello stato di bisogno

Le segnalazioni che richiedono l’intervento di sostegno economico nei confronti di terzi, potranno essere fatte anche da persone fisiche o da enti pubblici e privati, in forma scritta.

L’Assistente Sociale contatterà la persona segnalata indicando il nominativo della persona o dell’ente segnalante.

Nel caso il segnalante ritenga opportuno richiedere di non essere indicato alla persona in situazione di disagio, dovrà spiegarne il motivo per iscritto; in questo caso l’Assistente Sociale valuterà l’opportunità di intervenire comunque informando il segnalante.

Non saranno prese in considerazione segnalazioni anonime.

Da queste segnalazioni sono escluse le segnalazioni riguardanti il maltrattamento di minori che sono previste in normative particolari.²

2.5 Istruttoria della domanda.

La richiesta di contributi deve essere presentata per iscritto dall’interessato o da un parente (art. 433 Codice Civile) su apposito modulo, allegando la

² **Legge 4 maggio 1983 n. 184 art. 9**

“ Chiunque ha facoltà di segnalare all’ autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, debbono riferire al più presto al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio”

documentazione richiesta per Legge,³ nonché ogni ulteriore documentazione prevista dal presente Regolamento e relativi allegati utile a chiarire le particolari circostanze, la natura, l'origine e l'entità del bisogno.

L'assenza o l'incompletezza della documentazione di cui al comma precedente sospende i termini di risposta.

Alle domande, complete della documentazione di cui al 1° comma, è data risposta entro 30 giorni.

In caso di particolare complessità o di necessità di reperimento di informazioni particolari, il termine è prorogato di ulteriori 30 giorni previa informazione al richiedente.

Lo stato di bisogno è il requisito indispensabile per la concessione di contributi ed è accertato dall'Assistente Sociale attraverso l'indagine sociale, avvalendosi delle conoscenze tecniche e degli strumenti professionali propri, nonché di ogni altra informazione reperita anche avvalendosi dei Servizi di Polizia Municipale.

L'accertamento dello stato di bisogno tiene conto dei criteri di ammissibilità del presente regolamento; in ogni caso è possibile su motivata relazione dell'Assistente Sociale erogare contributi temporanei in situazioni di superamento del minimo vitale o negarli in presenza di minimo vitale.

2.6 Tipologia e durata degli interventi

Gli interventi economici oggetto del presente regolamento possono essere:

- a. integrativi
- b. straordinari.

Nel caso in cui il soggetto non sia in grado di gestire autonomamente i propri redditi, in funzione delle reali necessità di vita propria e dei familiari a carico, o qualora si verificano situazioni per cui si renda opportuno sostituire gli interventi integrativi e straordinari con benefici non di natura finanziaria, ciò può avvenire, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, attraverso:

- pagamento diretto di fatture e bollette dei consumi di rete (gas, luce, ecc.), di spese per acquisto generi di prima necessità, di canoni di affitto ecc.;
- esonero totale o parziale del pagamento della retta a carico dell'utente per la fruizione di servizi (SAD, mensa, rette asilo, trasporti ecc.);
- pagamento di tasse, imposte e tributi comunali (rifiuti, acquedotto, ecc.).

a) Contributi integrativi.

L'intervento integrativo consiste nell'assicurare al soggetto in stato di bisogno⁴

³ Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 109 "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della Legge 27.12.1997, n. 449".

⁴ Legge Regionale 7 gennaio 1986 n. 1 art. 12

" I piani regionali socio-assistenziali determinano i criteri per l'individuazione delle condizioni e dei requisiti per l'accesso alle prestazioni previste dalla presente legge, nonché le modalità di accertamento .

o al nucleo familiare interessato l'integrazione totale o parziale del reddito percepito qualora questi non raggiungano il cosiddetto "minimo vitale".

Il contributo è erogato in base a specifico progetto sociale a seguito di determinazione del Responsabile del Servizio, tenuto conto delle risorse economiche disponibili.

Tali contributi devono essere sottoposti a verifica periodica rispetto all'effettivo permanere delle difficoltà rilevate e agli obiettivi del progetto.

b) Contributi straordinari.

Il Comune può effettuare interventi straordinari di natura economica a favore di soggetti in stato di bisogno nei seguenti casi:

- ▶ a copertura di situazioni di bisogno di carattere eccezionale e/o urgente di natura socio-sanitaria non previste dal Servizio Sanitario Nazionale (terapie particolari, protesi, trasporti, soggiorni, ricoveri in strutture particolari);
- ▶ come intervento iniziale a sostegno di nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali sono divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi eccezionali, gravi e non prevedibili;
- ▶ per sostenere il reinserimento di individui emarginati nel tessuto sociale ed in un ambiente di lavoro;
- ▶ copertura di altri bisogni atipici, che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta, data la gran varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda di sussidi straordinari.

2.7 Ammissione al contributo.

La relazione dell'Assistente Sociale prevede la descrizione della situazione dell'utente, le motivazioni, l'ammontare, la tipologia, le modalità e la durata del contributo.

L'ammissione al contributo avviene con determinazione del Responsabile del Servizio sulla base della relazione sociale, nell'ambito dei vincoli di bilancio dell'ente, nei tempi previsti dal presente regolamento.

I servizi possono essere rivolti alla generalità della popolazione, senza pregiudizio dell'integrale e prioritario soddisfacimento dei diritti dei soggetti che si trovino nello stato di bisogno di cui al successivo comma, a condizione che l'estensione consenta una migliore organizzazione, efficienza ed economicità del servizio e purché il relativo costo sia sostenuto in tutto o in parte dagli utenti e sia posto a carico dei Comuni competenti. Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi :

- a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile in un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorché non vi siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedano, all'integrazione di tale reddito;*
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'esistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso;*
- c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari esposti a rischio di emarginazione;*
- d) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali.*

I Comuni (...) provvedono, per quanto di loro competenza ed in conformità alle disposizioni della presente Legge ed ai criteri fissati dai piani regionali socio-assistenziali a stabilire le modalità organizzative e procedurali per l'accertamento delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente articolo."

Sia l'ammissione, sia il diniego deve essere comunicato per iscritto al richiedente e debitamente motivato.

L'utente, in caso di diniego, può richiedere il riesame della pratica entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione, adducendo fondate motivazioni.

I termini di decorrenza e le modalità di erogazione vengono indicati nella relazione sociale predisposta dall'Assistente Sociale.

I contributi di cui sopra saranno pagati dal Tesoriere Comunale entro l'ultimo giorno di ogni mese.

Art. 3
**INTERVENTI DI PAGAMENTO O DI INTEGRAZIONE DELLE RETTE
IN STRUTTURE PROTETTE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI**

3.1 Destinatari

I destinatari del presente intervento sono:

- disabili,
- anziani.

Per pagamento o integrazione della retta di ricovero in struttura protetta, s'intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio, con lo scopo di garantire il corretto e completo percorso assistenziale a favore di soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti.

Il pagamento o l'integrazione avviene solo nel caso in cui, l'utente, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta di ricovero e ove non esistano parenti, tenuti agli alimenti, in grado di provvedervi.

Nei casi di trasferimento di residenza a seguito di inserimento in strutture di ricovero, l'eventuale intervento spetterà al Comune dell'ultima residenza anagrafica dell'interessato.

3.2 Tipologia e modalità dell'intervento

L'intervento del Comune consiste nel pagamento a carattere continuativo della retta di ricovero nelle Strutture Protette pubbliche o convenzionate.

Per brevi periodi di tempo il Comune ha la facoltà di intervenire economicamente anche per l'integrazione di rette di ricovero in Strutture Protette private, in attesa che l'utente venga ammesso presso una Struttura pubblica o convenzionata.

Il pagamento può essere totale o parziale ad integrazione delle accertate possibilità economiche del soggetto interessato e/o degli obbligati al mantenimento.

L'intervento del Comune assume carattere continuativo annuale fino a revoca ed è attuato mediante liquidazione delle relative somme, su fattura o tramite contribuzione.

L'intervento è disposto sulla base della seguente documentazione:

1. domanda dell'interessato o di un familiare, su apposito modulo, predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali, attestante la situazione economica reddituale e patrimoniale dell'interessato e dei familiari tenuti agli alimenti;
2. relazione del Servizio Sociale, attestante la necessità del ricovero e la situazione socio-economica del richiedente;
3. documentazione sanitaria, ove necessario, attestante il bisogno di ricovero ed eventuale valutazione multidisciplinare dell'Unità di Valutazione Geriatrica.

Per la modalità di partecipazione al pagamento della retta, si calcola la quota da integrare, tenendo conto della retta della struttura, da cui viene detratta della pensione dell'interessato.

Una quota pari ad un minimo di Euro 62,00 e ad un massimo di Euro 130,00 mensili può essere lasciata per le spese personali⁵, in base ai seguenti criteri:

- Euro 62,00 quando l'interessato ha familiari o altre persone che provvedono alle spese di cui sopra;
- Euro 130,00 quando l'interessato deve provvedere autonomamente alle spese di cui sopra.

3.3 Concorso dei parenti obbligati.

Per il calcolo della quota di partecipazione da parte dei parenti tenuti agli alimenti si utilizzano i parametri di seguito riportati, rapportati al proprio ISEE familiare:

<i>QUOTA ECCEDENTE IL DOPPIO DEL MINIMO VITALE</i>	<i>PERCENTUALE DA APPLICARE ALLA QUOTA DA INTEGRARE</i>
<i>0</i>	<i>0%</i>
<i>Dal 50% al 74%</i>	<i>50%</i>
<i>Dal 75% al 99%</i>	<i>75%</i>
<i>100% e oltre</i>	<i>100%</i>

E' facoltà dei familiari tenuti agli alimenti concordare autonomamente tra loro la ripartizione dell'onere.

Il soggetto beneficiario e i parenti tenuti agli alimenti, hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente al Servizio Sociale ogni variazione del proprio reddito successiva al momento della domanda di assegnazione.

Il beneficiario è tenuto a rimborsare le spese sostenute all'Amministrazione Comunale, obbligandosi per sé ed eventuali successori con tutti i redditi o beni, presenti e futuri, concordando con la stessa una legale forma di garanzia⁶.

Il Responsabile dei Servizi Sociali verifica con accertamenti catastali e fiscali, l'effettiva situazione reddituale e patrimoniale dei ricoverandi e dei parenti obbligati.

⁵ **Nota 4 relativa al P.S.A 1988/90** "Un caso particolare si configura per i servizi, come il ricovero nelle strutture a internato, che assicurano il completo mantenimento della persona. In tali casi la procedura più corretta sembra essere la copertura del costo del servizio con le seguenti modalità:

- a) recupero della retta attingendo al reddito individuale (pensione più altri redditi) ed assicurando comunque all'utente la disponibilità di una quota per spese personali determinata, per esempio, in misura pari al 20% del reddito, con il limite minimo di Euro 41,32 e un limite massimo di Euro 92,96 mensili;
- b) applicazione dei criteri generali, precedentemente descritti (per la quota di costo non coperta dal reddito individuale) su ciascun nucleo dei familiari tenuti al mantenimento ai sensi dell'art. 433 del codice civile, lasciando la possibilità ai diversi nuclei di concordare tra loro la ripartizione degli oneri;
- c) intervento dell'Ente Locale per la quota di costo non coperta con i criteri di cui ai punti a) e b)".

⁶ **artt.498 - 2751- 2778 CODICE CIVILE**

3.4 Ammissione all'intervento

L'ammissione all'intervento di integrazione retta avviene con determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali, nel rispetto dei vincoli di bilancio.

L'intervento ha durata annuale ed è rinnovato con apposita determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali, previa verifica del permanere dei requisiti socio-economici previsti dal presente regolamento.

Sia l'ammissione che il diniego all'integrazione della retta devono essere comunicati per iscritto al richiedente entro 30 giorni e debitamente motivati.

L'utente in caso di diniego può richiedere il riesame della pratica entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione, adducendo fondate motivazioni.

L'intervento è attuato mediante liquidazione delle somme, a seguito di regolare fattura emessa direttamente dall'Ente di Ricovero, o tramite contribuzione.

Art. 4
INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI MINORI:
PAGAMENTO RETTE RESIDENZIALI E AFFIDAMENTO FAMILIARE

Destinatari

Il Comune interviene a favore dei minori mediante il pagamento di rette residenziali e/o l'erogazione di contributi per l'affidamento familiare, sulla base di un progetto definito dai competenti servizi sociali territoriali, sia esso consensuale o disposto dall'Autorità Giudiziaria.

Nei casi di trasferimento di residenza a seguito d'inserimento in struttura, l'eventuale intervento spetterà al Comune dell'ultima residenza anagrafica dell'interessato.

La gestione degli interventi, di cui agli articoli 80-81-82 della Legge n. 1/1986, è delegata all'Azienda Sanitaria Locale.

4.2 Tipologia e modalità dell'intervento.

Il minore ha diritto di vivere e crescere all'interno della propria famiglia d'origine e la stessa ha il dovere di garantirgli un'adeguata assistenza fisica, psicologica, affettiva, educativa e scolastica⁷.

Qualora la famiglia si trovi in situazione di difficoltà e non sia in grado di svolgere adeguatamente le proprie funzioni, è possibile attivare interventi di sostegno o di sostituzione del nucleo familiare.

a) Interventi di sostegno: affidamento familiare

L'affidamento familiare, disposto a favore di minori, avviene sulla base di un progetto definito dai servizi sociali territoriali competenti; esso può essere consensuale (disposto dall'Ente e reso esecutivo dal Giudice Tutelare) o disposto dall'Autorità Giudiziaria.

Alla famiglia affidataria è corrisposto, quale indennità di rimborso per spese di mantenimento del minore, un contributo economico, erogato mensilmente; tale contributo non è rapportato, né alla situazione del nucleo d'origine - la cui partecipazione alla spesa sarà valutata dai Servizi Sociali - né a quella della famiglia affidataria.

⁷ **Legge 4 maggio 1983 n. 184 art.1** “ *Il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia...*”

art.2 “ Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione. Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, è consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, da realizzarsi di preferenza nell'ambito della regione di residenza del minore stesso.

L'entità del contributo è fissata annualmente con provvedimento dell'Azienda Sanitaria Locale, come quota base per un affido e può diversificarsi in relazione a bisogni particolari riferiti al singolo caso, previa valutazione e proposta dell'Assistente Sociale competente.⁸

b) Interventi di sostituzione: pagamento di rette in strutture residenziali

L'inserimento del minore in struttura è determinato da:

- a. segnalazione e proposta dei Servizi Territoriali competenti all'interno di un progetto complessivo d'intervento sul caso;
- b. provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria (Tribunale per i minorenni – Giudice Tutelare) anche su segnalazione e proposta dei Servizi Sociali.

Nel primo caso l'intervento è effettuato con il consenso della famiglia, nel secondo è assunto dall'Autorità Giudiziaria e rientra nelle funzioni previste dalla Legge Regionale 7 gennaio 1986, n. 1.⁹

In entrambi i casi, l'assunzione dell'onere della retta, è a carico del Comune dell'ultima residenza anagrafica del minore, salvo diverse disposizioni su casi specifici.

In assenza del Decreto dell'Autorità Giudiziaria, il Comune si può avvalere degli interventi economici dell'Amministrazione Provinciale per i seguenti casi:

- ⇒ minori illegittimi o abbandonati,
- ⇒ gestanti che si trovano in situazione di disagio personale, familiare ed economico,
- ⇒ minori, con genitori separati, con problemi educativi e relazionali,
- ⇒ minori inseriti in nuclei familiari in difficoltà per la presenza di soggetti con problemi (malattia mentale, alcool-dipendenza, tossicodipendenza, ecc.).

Nei casi d'emergenza e necessità d'allontanamento immediato del minore dalla sua famiglia, è possibile usufruire del Servizio di Pronto Intervento Minori presso strutture convenzionate con l'Azienda Sanitaria Locale.

⁸ **Legge Regionale 7 gennaio 1986 n. 1, art. 82, comma 1 punto f)**

“L'assistenza inerente l'affidamento familiare (...) si attua mediante:

(...)f) la determinazione dell'entità del contributo da corrispondere agli affidatari per il mantenimento degli affidati”

⁹ **Legge Regionale 7 gennaio 1986 n. 1,**

art. 80 “Assistenza ai minori e agli incapaci nei rapporti con l'autorità giudiziaria”

art. 81 “Affidamento familiare”

art. 82 “Affidamento familiare dei minori”

Art. 5 ASSISTENZA DOMICILIARE E PRESTAZIONI COMPLEMENTARI

5.1 Definizione del Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.).

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è costituito dal complesso delle prestazioni di natura Socio-Assistenziale prestate al domicilio di anziani, minori e persone portatrici di handicap e, in genere, di nuclei familiari, comprendenti soggetti a rischio di emarginazione, al fine di consentirne la permanenza nel normale ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali.

Le prestazioni Socio-Assistenziali consistono in attività di aiuto domestico e, più in generale, in ogni attività diretta al sostegno della persona.

Il servizio può essere integrato con prestazioni di tipo educativo, in particolare a favore di minori o di persone portatrici di handicap.¹⁰

Le prestazioni Socio-Assistenziali possono essere erogate in forma integrata con prestazioni sanitarie (A.D.I.), curative e riabilitative, che sono assicurate dai competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale.

5.2 Finalità.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare si pone la finalità di aiutare tutti i cittadini, residenti nel Comune di Colico, temporaneamente o permanentemente in condizioni di non autosufficienza totale o parziale, affinché possano continuare a vivere al proprio domicilio, concorrendo a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità, nell'ambito dei rapporti familiari e sociali.

Pertanto il Servizio è da considerarsi uno strumento per:

- la conservazione, il sostegno e il recupero dell'autonomia personale, anche al fine di evitare ricoveri impropri;
- il miglioramento della qualità della vita nel suo complesso;
- il mantenimento, il sostegno e la ricostruzione della rete delle relazioni sociali e famigliari, onde evitare l'isolamento della persona.

5.3 Destinatari.

¹⁰ Legge Regionale 7 Gennaio 1986, n. 1, art. 73, commi 1-2-3.

"L'Assistenza domiciliare è costituita dal complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale e sanitaria prestate al domicilio di anziani, minori e handicappati e in genere di nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione, al **fine** di consentirne la permanenza nel normale ambiente di vita e ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali".

"Le prestazioni socio-assistenziali consistono in attività di aiuto domestico, somministrazione pasti e altri interventi connessi alla vita quotidiana, in attività minute di segreteria e più in generale in ogni attività diretta al sostegno della personalità."

"Il servizio può essere integrato con prestazioni di tipo educativo, in particolare a favore di soggetti minori o handicappati".

I destinatari del Servizio di Assistenza Domiciliare, residenti nel Comune di Colico, sono:

- i cittadini anziani o inabili in condizione di non autosufficienza parziale o totale, privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o inidonea a provvedere al soddisfacimento delle esigenze essenziali di vita;
- i nuclei famigliari in cui sono presenti persone con ridotto grado di autosufficienza fisica, con scarsa capacità organizzativa nel governo della casa, in situazioni di solitudine e di isolamento psicologico, che hanno difficoltà a mantenere rapporti con il mondo esterno.

Eccezionalmente il servizio può essere erogato a soggetti temporaneamente dimoranti nel Comune di Colico che si trovino nello stato di bisogno di cui sopra.

5.4 Tipologia delle prestazioni.

Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare sono le seguenti:

A) PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE:

- interventi per l'identificazione dei bisogni personali e familiari;
- aiuto per il corretto svolgimento delle diverse pratiche amministrative finalizzate all'ottenimento di prestazioni;
- informazioni sulle risorse, sui servizi esistenti e sulle modalità di accesso agli stessi.

B) PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI:

- aiuto nell'attività di assistenza diretta alla persona (igiene personale totale o parziale, aiuto per alzarsi dal letto, lavarsi, vestirsi e per l'assunzione di pasti, ecc...). Tale aiuto comprenderà anche prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, quando queste siano complementari alle attività sanitarie (mobilizzazione, massaggi e frizioni per prevenire piaghe da decubito, rilievo della temperatura, ecc...) e non rientrino nelle competenze specifiche di altre figure professionali;
- cura delle condizioni igieniche dell'alloggio e degli arredi (riordino del letto e della stanza, cambio della biancheria, lavori di piccolo bucato, stiro e cucito, ecc...).

C) PRESTAZIONI COMPLEMENTARI:

All'interno di programmi personalizzati e allo scopo di favorire il mantenimento dell'autonomia degli utenti sono previste anche prestazioni complementari al S.A.D., erogabili a domicilio, ovvero presso strutture appositamente convenzionate.

Le prestazioni complementari comprendono:

- telesoccorso;
- pasti caldi a domicilio;
- accompagnamento e trasporto per esigenze diverse;

- altre prestazioni finalizzate al progetto individualizzato.

5.5 Personale.

A) DIPENDENTE:

Il S.A.D. è organizzato e coordinato dall'Assistente Sociale ed è espletato da Ausiliari Socio-Assistenziali, secondo i criteri del lavoro d'équipe e di intervento globale alla persona.

L'Assistente Sociale garantisce, inoltre, le prestazioni di cui all'art. 5.4 lett. a.

Ove la situazione lo richieda, il Servizio può utilizzare specifiche figure professionali a valenza educativa.

Inoltre è possibile avvalersi della collaborazione di volontari e del supporto degli Obiettori di Coscienza in convenzione con il Comune.

B) CONVENZIONATO:

Il Servizio di Assistenza Domiciliare, se affidato a terzi, dovrà prevedere la seguente organizzazione:

- l'Assistente Sociale Comunale è Responsabile del Servizio, rileva e quantifica il bisogno, definisce l'intervento, segnala il caso alla ditta/cooperativa convenzionata, predispone con la stessa il progetto individualizzato d'intervento e procede alle verifiche periodiche;
- il Coordinatore della ditta/cooperativa convenzionata è responsabile dell'organizzazione del Servizio, organizza e coordina gli interventi, partecipa alle riunioni di verifica, ed è il referente della Ditta/Cooperativa per il Comune;
- l'A.S.A., qualificato secondo la normativa regionale, fornisce all'utente le prestazioni di cui all'articolo 5.4 lett. b del presente Regolamento, attua il progetto di intervento individualizzato concordato e partecipa alle riunioni di verifica.

5.6 Accesso al servizio e criteri di ammissione

L'accesso al servizio è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato o dei familiari, oppure a seguito segnalazione scritta di Enti, di Associazioni di volontariato o di privati cittadini, previa accettazione da parte dell'interessato.

L'ammissione al Servizio è prioritariamente assicurata, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a bilancio dall'Amministrazione Comunale, a favore di persone che vivono in condizioni socio-economiche precarie.

L'ordine di ammissione è determinato dalla data di presentazione della domanda, presentata sull'apposito modulo, disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali.

In base alla disponibilità dei finanziamenti, è possibile estendere il servizio a persone in condizioni economicamente non precarie, chiedendo alle stesse il concorso al costo del servizio, come previsto dalla tabella 2.

5.7 Procedura per l'ammissione

La procedura per l'ammissione al Servizio si articola come di seguito specificato:

- a) visita domiciliare dell'Assistente Sociale finalizzata alla prima valutazione della

- situazione e alla verifica dei bisogni e delle modalità di intervento;
- b) compilazione della scheda personale da cui si rilevi la situazione globale dell'interessato/i;
 - c) comunicazione all'utente di accettazione della richiesta e della quota oraria di contribuzione spettante;
 - d) avvio del servizio;
 - e) fase di osservazione svolta dall'Ausiliaria Socio-Assistenziale;
 - f) stesura del progetto individuale concordato con l'utente e l'A.S.A.

5.8 Funzionamento del servizio

Per il funzionamento e la gestione del servizio è necessario prevedere:

- a) il monitoraggio della situazione e l'aggiornamento del progetto individualizzato;
- b) l'indizione di riunioni periodiche di verifica con gli operatori socio-assistenziali coinvolti nel progetto individualizzato d'assistenza alla persona;
- c) la predisposizione di una scheda mensile di rilevazione del numero d'ore lavorate e del tipo di prestazioni erogate all'utente, nonché ogni altro strumento professionale ritenuto idoneo (diario, ecc.).

5.9 Durata delle prestazioni

Le prestazioni del servizio d'assistenza domiciliare sono erogate per una durata determinata dalle esigenze e dalle necessità dell'utente; qualora le condizioni, che avevano determinato l'ammissione al servizio siano superate, si procede alla sospensione delle prestazioni, concordando con l'utente le modalità di cessazione.

5.10 Cessazione del servizio

Il servizio d'assistenza domiciliare può cessare in caso di:

- a. rinuncia scritta dell'utente e/o dei familiari;
- b. decesso o ricovero definitivo presso Istituto;
- c. qualora vengano meno i requisiti d'ammissione al servizio di cui al punto 5.6;
- d. qualora venga meno il rispetto nei confronti del personale del servizio (molestie, aggressioni anche verbali, minacce, ecc.....);
- e. qualora l'utente si assenti più volte nell'orario del servizio senza avere preventivamente avvertito l'assistente sociale o l'assistente domiciliare;
- f. qualora l'utente non corrisponda il pagamento della quota oraria a suo carico, dopo un primo sollecito scritto.

La cessazione, debitamente motivata, va comunicata per iscritto all'utente.

5.11 Rapporto tra il personale e i destinatari del servizio

I rapporti tra il personale e i destinatari del servizio devono essere improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme di un comportamento corretto e dignitoso e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.

5.12 Diritti e doveri dell'utenza

Per un migliore svolgimento del servizio, l'utente deve attenersi a quanto segue:

- a. confermare le prestazioni che gli vengono erogate, firmando su apposito modulo;
- b. avvertire l'Assistente Sociale o, in mancanza della sua presenza, l'Assistente Domiciliare nei casi di temporanea assenza dal proprio domicilio;
- c. non richiedere al personale prestazioni fuori dell'orario di lavoro, né prestazioni non previste dal contratto;
- d. non interpellare privatamente il personale al proprio domicilio.

L'utente nulla deve al servizio e al personale a lui preposto, se non il pagamento della quota di compartecipazione alla spesa, quando prevista.

Eventuali reclami inerenti al servizio e al personale addetto, devono essere presentati per iscritto e indirizzati all'Assistente Sociale.

5.13 Diritti e doveri dell'assistente domiciliare

L'Assistente Domiciliare deve attenersi a quanto segue:

- a. tenere con cura i fogli-presenza, compilarli e farli firmare di volta in volta all'utente;
- b. avvertire l'assistente sociale dell'assenza dell'utente per adeguare prontamente il calendario giornaliero di lavoro;
- c. non trasportare l'utente con il proprio mezzo, né in forma gratuita, né a pagamento, salvo che i rischi per le persone trasportate siano coperti da apposita polizza assicurativa e l'operatore sia debitamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
- d. non apportare modifiche né all'orario di lavoro né al calendario assegnato. Variazioni di calendario saranno possibili in situazioni d'emergenza, che dovranno essere comunicate tempestivamente all'Assistente Sociale;
- e. mantenere il segreto d'ufficio nonché quello professionale (s'intende il non divulgare informazioni riservate acquisite nell'esercizio della propria professione);
- f. partecipare alle riunioni periodiche del servizio, finalizzate alla programmazione e alla verifica del lavoro svolto.

Il personale del servizio, nello svolgimento delle proprie mansioni, rappresenta l'Amministrazione Comunale, e, come tale, è vincolato al rispetto delle norme dettate in materia dall'Ente d'appartenenza, anche per quanto riguarda i reati contro la Pubblica Amministrazione.

5.14 Prestazioni complementari

5.14.1 Telesoccorso.

In un'ottica di intervento unitario e volto a rimuovere gli ostacoli relativamente alla ridotta autonomia in particolare delle persone anziane, l'Amministrazione Comunale offre la possibilità di collegarsi con il Servizio di Telesoccorso, nel rispetto

di quanto stabilito e delegato all'ASL di Lecco.

Il telesoccorso è un apparecchio di segnalazione a distanza che collega la persona assistita ad un centro o presidio di ascolto.

Il servizio è attivo 24 ore su 24 per l'intero arco dell'anno.

Il personale preposto a ricevere le richieste si metterà in comunicazione con l'utente e, individuata la natura della chiamata, provvederà a far entrare in azione l'unità di soccorso o di assistenza a ciò disposte (familiari, vicini di casa, medico di famiglia, infermiere, guardia medica, polizia, vigili del fuoco, ecc.).

Il servizio diventa operativo nel momento in cui vengono attivate le apparecchiature terminali.

Il servizio è destinato a persone sole e in costante situazione di rischio.

La persona interessata al servizio o un suo familiare di riferimento dovranno rivolgere formale domanda su apposito modulo, disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali.

Sarà premura dell'Assistente Sociale attivare le persone preposte all'installazione dell'apparecchio e ciò nel rispetto di quanto stabilito dalla delega all'ASL.

5.14.2 Pasti caldi a domicilio

In un'ottica di intervento unitario e volto a rimuovere le cause di rischio, l'Amministrazione Comunale offre il servizio pasti a domicilio.

Per la fornitura ci si avvale di una Ditta/Cooperativa convenzionata che offra un servizio calibrato alle esigenze dell'utenza.

Il Comune garantisce la consegna del pasto dal lunedì al sabato, festivi esclusi, con proprio personale o con personale convenzionato.

5.15 Modalità di partecipazione al costo dei servizi

Gli utenti effettivi del Servizio sono tenuti a concorrere al costo dei servizi erogati dal Comune in rapporto al proprio ISEE familiare.

Al fine di prevedere una contribuzione adeguata in base ai diversi livelli di reddito, è stata elaborata la Tabella n. 2 allegata al presente Regolamento, che sarà aggiornata annualmente (a metà anno solare), con determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali, in base alla pensione INPS minima da lavoro dipendente relativa all'anno in corso, dove sono previste le percentuali e gli importi di contribuzione per i singoli servizi.

In particolari situazioni, il Servizio Sociale può stabilire l'esenzione o riduzione dal pagamento del servizio, in deroga ai criteri del presente Regolamento.

Si intende precisare che qualora l'utente non presenti idonea attestazione ISEE, verrà applicata la tariffa massima del costo del servizio stabilita dall'Ente.

Art. 6 SERVIZIO DI TRASPORTO A CHIAMATA

6.1 Finalità.

Il servizio di trasporto a chiamata si pone la finalità di fornire un servizio di trasporto "mirato" alle esigenze della popolazione definita al punto 6.2, incrementando il servizio di trasporto urbano esistente dalle frazioni al centro di Colico, dove sono ubicati i servizi essenziali (farmacia, distretto sanitario, ufficio postale, municipio, stazione autobus e FF.SS., banche, altro).

Inoltre tale servizio ha come ulteriore finalità quella di stimare la domanda di mobilità del segmento di popolazione di cui al punto 6.2.

Le risultanze di una prima sperimentazione di tale servizio potrebbero permettere inoltre una riorganizzazione generale del servizio di trasporto urbano, in modo più funzionale ed economico.

Qualora si rendesse necessario, il servizio di trasporto a chiamata potrà essere utilizzato in supporto ad iniziative/attività programmate dall'Amministrazione Comunale o in convenzione o patrocinate dall'Amministrazione Comunale stessa.

6.2 Modalità di attuazione e destinatari del Servizio.

Il servizio di trasporto a chiamata è un servizio attivato a favore della popolazione anziana, disabile e/o che si trova in situazione di bisogno e residente in Colico, che vede l'utilizzo di un mezzo di proprietà comunale o messa a disposizione del Comune di Colico.

Eccezionalmente al servizio possono accedere anche persone in difficoltà temporaneamente dimoranti nel Comune di Colico, nonché altra utenza autorizzata dai Servizi Sociali comunali.

L'utilizzo del servizio di trasporto a chiamata avverrà a mezzo prenotazione telefonica.

La guida del mezzo verrà effettuata da parte di personale abilitato ed in possesso di idonea patente di guida, facente parte dell'organico comunale e/o identificato mediante gara o convenzione con realtà/Associazioni presenti sul territorio comunale e/o mediante il coinvolgimento di volontari ai sensi del vigente "Regolamento attinente le modalità di coinvolgimento di volontari in attività utili alla collettività" (approvato con Delibera C.C. n. 65 del 09.08.2002).

Orari, fermate, itinerari e quant'altro si renda necessario per l'organizzazione del servizio, verranno definite periodicamente dall'Amministrazione Comunale, tenendo conto delle reali esigenze dei fruitori, ed adeguatamente comunicate.

Art 7 INSERIMENTI LAVORATIVI

7.1 Definizione

Per inserimenti lavorativi s'intendono tutte quelle iniziative rivolte sia all'inserimento lavorativo, che all'integrazione sociale di persone disabili e/o a rischio di emarginazione che, pur non potendo essere idoneamente collocate in ambiti lavorativi, possiedono discrete capacità relazionali, di adattamento e di comunicazione.

Lo scopo dell'inserimento è quello di recuperare socialmente la persona svantaggiata in quanto l'esperienza lavorativa consente:

- a. di realizzare una dimensione di autonomia economica, autorealizzazione e valorizzazione delle proprie capacità, aiutando lo sviluppo e la dignità della persona svantaggiata;
- b. di utilizzare capacità produttive che, ancorché parziali, se rapportate al lavoro di soggetti privi di disagio, andrebbero totalmente sprecate;
- c. di prevenire, limitandole, situazioni di disagio, devianza, depressione.

7.2 Modalità di attuazione

L'Amministrazione Comunale in sede di formulazione del P.O.E.B., determina l'ammontare annuo della disponibilità finanziaria da utilizzare per gli inserimenti lavorativi.

Il Servizio Sociale Comunale individua i soggetti che abbiano necessità di essere aiutati nell'inserimento di un'esperienza lavorativa e in collaborazione con i Servizi di riferimento dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'Azienda Ospedaliera individua gli ambienti lavorativi e predispone progetti individuali di inserimento.

Gli strumenti utilizzati per gli inserimenti sono quelli previsti dal Regolamento Settore Inserimenti Lavorativi adottato dall'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecco.

7.3 Oneri

Gli interventi di inserimento lavorativo sono finanziati secondo criteri definiti dalla normativa di riferimento.

Per ogni inserimento è possibile richiedere il contributo regionale per la durata massima di due anni, al termine del quale si auspica un'assunzione a carico dell'Azienda o Cooperativa dove si è effettuato l'inserimento.

Per situazioni particolari è possibile sperimentare altre soluzioni di inserimento lavorativo, tenuto conto delle disponibilità finanziarie previste nel piano economico di gestione, essendo tale onere totalmente a carico del Comune.

7.4 Cooperative Sociali di tipo b

Le Cooperative Sociali di tipo b, ai sensi della Legge n. 381/1991, hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

L'Amministrazione Comunale individua nelle Cooperative Sociali gli interlocutori privilegiati per gli inserimenti lavorativi finalizzati a:

- a) osservazione e valutazione delle capacità e dell'autonomia lavorativa, nonché delle caratteristiche comportamentali e relazionali in ambito lavorativo;
- b) realizzazione di percorsi orientati allo sbocco lavorativo tramite assunzione;
- c) realizzazione di esperienze occupazionali a carattere riabilitativo e socializzante,
- d) formazione al lavoro in settori operativi delle cooperative, in prospettiva d'inserimenti lavorativi in altri ambiti (aziende private).

Art. 8 DIRITTO ALLO STUDIO

8.1 Introduzione

La Legge Regionale n. 31/1980 “Diritto allo studio: norme di attuazione”, all’art. 2 cita:

“Il diritto allo studio è assicurato mediante interventi diretti a facilitare la frequenza nelle scuole materne e dell’obbligo; a consentire l’inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento; ad eliminare i casi di evasione e di inadempienze dell’obbligo scolastico; a favorire le innovazioni educative e didattiche che consentano una ininterrotta esperienza educativa in stretto collegamento tra i vari ordini di scuola, tra scuola, strutture parascolastiche e società; a fornire un adeguato supporto per l’orientamento scolastico e per le scelte degli indirizzi dopo il compimento dell’obbligo di studio; a favorire la prosecuzione degli studi ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nonché il completamento dell’obbligo scolastico e la frequenza di scuole superiori da parte di adulti e lavoratori studenti.”

Gli interventi previsti (artt. 3-4-5-6-7-8-9 Legge Regionale n. 31/1980) sono:

- trasporti;
- mense;
- scuole dell’infanzia;
- assistenza psicopedagogica;
- libri e materiale didattico;
- sostegno alla programmazione educativa e didattica;
- convitti e assegni di studio.

La legge all’art. 10, 2° comma, cita:

“Agli oneri dei servizi collettivi, esclusi quelli gratuiti per disposizioni di legge, concorrono gli utenti in relazione alle rispettive fasce di reddito; sono tuttavia esonerati da ogni contribuzione coloro che versano in condizioni di particolare disagio economico.”

Il Comune di Colico garantisce i seguenti servizi, per alcuni dei quali è prevista una partecipazione al costo da parte degli utenti in base alle fasce ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) di cui alla tabella 2, aggiornata annualmente (a metà anno), con determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali, in base alla pensione INPS minima da lavoro dipendente dell’anno in corso:

- trasporti;
- mense;
- convenzione scuole dell’infanzia paritarie;
- assistenza scolastica “ad personam”;
- assegnazione libri di testo triennali classi prime Scuola Secondaria di 1° Grado;
- borse di studio;
- acquisto di beni.

8.2 Modalità di contribuzione

Per poter usufruire del pagamento dei servizi in base a fasce ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), è necessario essere residenti nel Comune di Colico e presentare richiesta sull'apposito modulo, disponibile presso l'Ufficio Pubblica Istruzione, con allegata dichiarazione sostitutiva attestante il proprio Indicatore della Situazione Economica e quant'altro ritenuto utile per i fini di cui trattasi.

Sono previste riduzioni sul pagamento dei servizi scolastici erogati dal Comune di Colico in base a fasce ISEE per lo stesso servizio usufruito da più figli, come da tabella 2 allegata.

Tenuto conto che la Dichiarazione ISEE fa riferimento ai redditi relativi all'anno precedente, qualora da tale momento fossero intercorsi cambiamenti reddituali sostanziali (cassa integrazione, disoccupazione, altro), alla Dichiarazione ISEE potrà essere allegata apposita dichiarazione scritta in tal senso con i relativi documenti giustificativi.

In tali casi nella valutazione si terrà conto di quanto sopra esposto, prevedendo i seguenti abbattimenti:

<i>PERCENTUALE DI REDDITO RIDOTTO RISPETTO ALLA DICHIARAZIONE ISEE</i>	<i>PERCENTUALE DI RIDUZIONE DA APPLICARE ALLA QUOTA DA PAGARE</i>
<i>0%</i>	<i>0%</i>
<i>Dal 40% al 60%</i>	<i>50%</i>
<i>Dal 61% al 100%</i>	<i>100%</i>

L'istanza e la documentazione di cui sopra vanno presentate al Comune di Colico entro le date indicate per i singoli servizi.

Oltre a tali scadenze ed in caso di documentazione incompleta o mancante, il costo del servizio sarà pari al 100%.

Per i non residenti nel Comune di Colico il costo dei servizi sarà pari al 100%.

L'Amministrazione Comunale stabilisce l'importo del costo di ciascun servizio.

8.3 Assegnazione libri di testo triennali classi prime Scuola Secondaria di 1° Grado.

A favore degli alunni residenti nel Comune di Colico e frequentanti le classi prime della Scuola Secondaria di 1° Grado di Colico viene garantito l'acquisto e la distribuzione gratuita dei libri di testo triennali.

Annualmente l'Ufficio Servizi Sociali e Scolastici del Comune di Colico provvederà all'acquisto dei necessari libri di testo, proporzionalmente con le disponibilità di bilancio e in accordo con la scuola.

L'eventuale raccolta dei libri usati nonché la distribuzione dei libri di testo possono essere gestite a mezzo volontari, nel rispetto del vigente Regolamento in materia.

8.4 Servizio di trasporto scolastico

Per poter usufruire del servizio di trasporto scolastico le famiglie degli alunni frequentanti le scuole Primaria, Secondaria di 1° Grado e Secondaria di 2° Grado, devono presentare domanda all'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Colico, entro i termini fissati annualmente.

L'Ufficio rilascerà l'autorizzazione per poter usufruire del servizio trasporto.

8.4.1 Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado

Il contributo al servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado è pari a € 90,00 annui, salvo aggiornamenti annui.

Per i nuclei familiari con più figli che frequentano la Scuola Primaria e/o Secondaria di 1° Grado e che usufruiscono del servizio di trasporto in oggetto, sono previste le seguenti agevolazioni facendo riferimento all'allegata tabella 2, salvo aggiornamenti annui:

per il secondo figlio la quota è ridotta del 50%,
dal terzo figlio è prevista l'esenzione.

Per gli alunni portatori di handicap certificati ai sensi della Legge n. 104/1992, il servizio di trasporto è gratuito.

8.4.2 Scuole Secondarie di 2° Grado

Il Comune di Colico garantisce il servizio di trasporto agli alunni che frequentano le Scuole Secondarie di 2° Grado presenti sul territorio Comunale, nonché verso la stazione ferroviaria, secondo il programma di trasporto urbano.

Il contributo per l'utilizzo del servizio di trasporto per gli alunni frequentanti le scuole Secondarie di 2° Grado è pari a Euro 130,00.= annui indipendentemente dalla classe frequentata, salvo aggiornamenti.

Per i nuclei familiari con più figli che frequentano la Scuola Secondaria di 2° Grado e che usufruiscono del servizio di trasporto in oggetto, sono previste le seguenti agevolazioni facendo riferimento all'allegata tabella 2, salvo aggiornamenti annui:

per il secondo figlio la quota è ridotta del 50%,
dal terzo figlio è prevista l'esenzione.

8.5 Servizio Mensa Scolastica

Al servizio possono accedere i bambini indicati nei punti 8.5.1 e 8.5.2 nonché il personale docente in servizio. Chiunque altro (non intendendo come tali gli alunni) intenda usufruire del servizio, deve inoltrare richiesta scritta presso l'Ufficio Pubblica Istruzione e ottenere preventivamente l'autorizzazione dal Comune contribuendo per un costo di Euro 5,50 da pagare presso la Tesoreria Comunale, salvo aggiornamenti

annui.

E' necessario presentare domanda entro i termini fissati annualmente o comunque prima dell'inizio della frequenza.

8.5.1 Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado.

Prima dell'inizio dell'anno scolastico verrà data comunicazione inerente le modalità e i tempi per la presentazione delle domande di accesso al servizio, specificando nel contempo i criteri di ammissione.

Il numero dei posti disponibili sarà definito nel rispetto della vigente normativa in materia.

L'accesso al servizio mensa dei singoli plessi è limitato agli alunni frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado dello stesso plesso, con priorità assoluta per gli alunni per cui è stata soppressa o è assente la classe o scuola nel plesso scolastico di residenza anagrafica.

In second'ordine, previa disponibilità di posti, potranno essere accolte le domande presentate dai genitori degli alunni in possesso dei seguenti requisiti con attribuzione dei sottostanti punteggi:

- alunni residenti nel Comune di Colico: punti 5;
- entrambi i genitori (o tutori) che lavorano (è necessario allegare certificazione del datore di lavoro): punti 3.

A parità di punteggio e in caso di eccedenza di domande rispetto al numero dei posti, verrà data la precedenza in base alla data di presentazione della domanda al protocollo del Comune.

In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio pubblico.

E' prevista una compartecipazione al servizio mensa, quantificata facendo riferimento all'allegata tabella 2 e salvo aggiornamenti annui.

Il pagamento dovrà essere effettuato presso la Tesoreria del Comune di Colico anticipatamente e previa esibizione della ricevuta di pagamento l'Ufficio rilascerà i buoni pasto.

8.5.2 Scuole dell'Infanzia

Potranno usufruire del servizio mensa i bambini frequentanti le Scuole dell'Infanzia Statali di Curcio e Villatico.

E' prevista una compartecipazione al servizio mensa, quantificata facendo riferimento all'allegata tabella 2 e salvo aggiornamenti annui.

Il pagamento dovrà essere effettuato presso la Tesoreria del Comune di Colico anticipatamente e previa esibizione della ricevuta di pagamento l'Ufficio rilascerà i buoni pasto.

8.6 Convenzione Scuole dell'Infanzia Paritarie

Il Comune di Colico si convenziona con le Scuole dell'Infanzia Paritarie di Colico Piano e Laghetto.

La convenzione disciplina le reciproche competenze, nonché gli interventi applicabili.

8.6.1 Esenzioni rette Scuole dell'Infanzia Paritarie

La convenzione prevede che il Comune di Colico si assuma l'onere relativo alle quote (costo di frequenza mensile + costo pasto per numero di giorni di effettiva frequenza) dei bambini frequentanti, che si trovano in particolari condizioni economiche disagiate, e nello specifico sono previste riduzioni sul costo totale di cui sopra, a favore delle famiglie, come da allegata Tabella 2 ed in proporzione alle disponibilità annuali di bilancio con un massimo di € 10.000,00 per entrambe le scuole.

Entro il 15 settembre di ogni anno, deve essere presentata apposita domanda redatta sul modello fornito dall'Ufficio Servizi Sociali e Scolastici.

Le domande saranno vagliate entro il 15 ottobre e le famiglie saranno avviate, unitamente alle scuole dell'infanzia, entro lo stesso termine.

8.7 Assistenza scolastica "ad personam"

Su richiesta scritta da parte della scuola, con allegato un progetto individualizzato elaborato con la collaborazione dei servizi competenti, è possibile attivare il servizio di Assistenza Scolastica "ad personam", a carattere socio-assistenziale, a favore di alunni portatori di handicap e/o a rischio di emarginazione.

Il servizio è gratuito.

8.8 Borse di studio

Il Comune di Colico può istituire borse di studio per merito a favore di alunni residenti in Colico.

Annualmente verrà predisposto e adeguatamente pubblicizzato, il bando che stabilirà i criteri di assegnazione.

Gli alunni interessati verranno inseriti in una graduatoria in base alla votazione conseguita.

In caso di parità di punteggio verrà considerato anche l'ISEE familiare.

8.9. Acquisto di beni

Attraverso apposita convenzione regolante i rapporti tra le parti, potranno essere garantite all'Istituto Comprensivo Statale, da parte del Comune, tenuto conto delle richieste dell'uno e delle disponibilità finanziarie dell'altro, i fondi necessari per l'acquisto di beni e servizi da parte dell'Istituto Comprensivo Statale stesso.

8.10 Buoni per le famiglie con figli iscritti a strutture/Enti per la primissima infanzia (0-3 anni).

A favore delle famiglie residenti in Colico che iscrivano ad istituzioni rivolte alla primissima infanzia (0-3 anni) presenti sul territorio del Comune di Colico uno o più figli, compatibilmente con le disponibilità annuali di bilancio, potrà essere erogato un "buono di frequenza" previa istruttoria da parte dei competenti uffici.

A favore delle famiglie residenti in Colico che iscrivano all'Asilo Nido Aziendale di Colico uno o più figli, compatibilmente con le disponibilità annuali di bilancio, potrà essere erogato un "buono di frequenza" previa istruttoria da parte dei competenti uffici.

Art. 9 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della delibera consiliare di approvazione ed abroga tutte le norme regolamentari difformi e/o in contrasto.

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento.